

REGOLAMENTO (CEE) N. 688/90 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1990

che rettifica il regolamento (CEE) n. 670/90 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 670/90 della Commissione⁽³⁾;

considerando che da una verifica è risultato che l'allegato non corrisponde alle misure presentate al parere del

comitato di gestione; che è pertanto necessario rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 670/90, a fronte del codice prodotto 0207 10 55 000 per la destinazione 07, l'ammontare di « 20 ECU/100 kg » è sostituito da quello di « 30 ECU/100 kg ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 1990.

Esso è applicabile a decorrere dal 20 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 77.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 73 del 20. 3. 1990, pag. 23.